



28 e 29 maggio 2009

Hotel il Porro
V.le Porro 10
Salsomaggiore Terme

D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81

I SOGGETTI COINVOLTI



Salsomaggiore, 29 maggio 2009

D.Lgs. 81/08

I soggetti coinvolti



Medico



**DL - Dirigenti
Preposti**



R.S.P.P.

Sistema di gestione permanente della sicurezza



A.S.P.P.



R.L.S.



Lavoratori



**Addetti primo
soccorso**



Addetti antincendio




L'organizzazione della prevenzione

I soggetti coinvolti:

**DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI**



**R.S.P.P.
Medico Competente**



**LAVORATORI
R.L.S.**



Gli Attori Esterni

Organi di vigilanza:

SPSAL per le ASL
Ispettorato del Lavoro
Vigili del Fuoco

Organismo paritetico:

Organizzazioni Sindacali
Organizzazioni Datoriali



Il Datore di Lavoro



Chi è?

Il soggetto Titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore, o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, ovvero dell'unità produttiva, in quanto Titolare dei poteri decisionali e di spesa



Il Datore di Lavoro

Cosa deve fare?



- 1) La valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/08)
- 2) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 28 del D.Lgs. 81/08)
- 3) Designare: il RSPP
il Medico Competente
gli Addetti alle Emergenze



Il Datore di Lavoro



- 4) Indice la “Riunione Periodica” (art. 35 del D.Lgs. 81/08)
- 5) Forma ed informa i Lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08)
- 6) Consulta l’RLS (art. 50 del D.Lgs. 81/08)
- 7) Fa rispettare le norme di sicurezza
 (“culpa in eligendo, culpa in vigilando”)
- 8) Consegna al Lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
- 9) Fornisce i DPI ai Lavoratori



Il Datore di Lavoro

OBBLIGHI NON DELEGABILI (art. 17 del D.Lgs. 81/08)

- a) Valutazione dei Rischi
- b) Documento di Valutazione dei Rischi (relazione sulla valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione, programma per il miglioramento della sicurezza nel tempo)
- c) Autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi (quando è consentita)
- d) Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro compete il potere di organizzare gerarchicamente l'Azienda e quindi è il diretto responsabile dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione, nonché di vigilare affinché tali misure siano in concreto osservate.



Dirigenti e preposti

Quest'ultimo obbligo (Vigilare) può essere delegato al Dirigente, infatti il Datore di Lavoro conserva nelle sue mani il potere decisionale in ordine agli investimenti in materia di sicurezza del lavoro, mentre al Dirigente spetta un potere di segnalazione di eventuali carenze nella prevenzione.



Dirigenti e preposti

Il Datore di Lavoro è il soggetto che si avvale del lavoro prestato da altri in forma subordinata, mentre il Dirigente è il soggetto preposto alla Direzione generale, tecnica o commerciale dell'Azienda, di un settore, di un ramo, di uno stabilimento o di un reparto.



Dirigenti e preposti

Compito fondamentale del Dirigente è quello di assicurare, quale collaboratore dell'imprenditore, l'esistenza all'interno dell'Azienda di tutte le condizioni necessarie a garantire il rispetto del precetto di cui all'art. 2087 del Codice Civile.



Dirigenti e preposti

Chi sono?

Sono coloro che dirigono o sovrintendono le attività lavorative e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze (artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/08)



D.Lgs. 81/08 Quadro Organizzativo

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze hanno obblighi



**II DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI
DI DECISIONE E DI ATTUAZIONE**

**I PREPOSTI
DI VIGILANZA**



**per gli adempimenti di
Sicurezza sul Lavoro**

**Sull'attuazione degli
obblighi e degli
adempimenti di sicurezza
(vigilanza oggettiva)**

**Sull'osservanza da parte
dei singoli Lavoratori
(vigilanza soggettiva)**



I Preposti (art. 19 del D.Lgs. 81/08)



Sono coloro che sovrintendono le attività lavorative (es. capo officina, capo turno, capo cantiere, capo ufficio, ecc.).

vige il Principio di “effettività”.



Il Preposto di fatto



**IL PREPOSTO
DI FATTO**



DEFINIZIONE

è il Lavoratore che, solo in virtù di una sua maggiore esperienza tecnica tra più Lavoratori dipendenti della stessa impresa, assume di fatto, senza una formale investitura da parte del D.L. il controllo e la sorveglianza dei Lavoratori.

Suprema Corte di Cassazione sentenza 11/10/1979 N° 8230 (Sez. IV pen.)

Il Datore di Lavoro – validità della delega




- GIUSTIFICATA DALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E DALL'ARTICOLAZIONE DELL'IMPRESA.
- CONFERITA ESPRESSAMENTE E CON CERTEZZA.
- SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO E DEI COMPITI ATTRIBUITI.
- LIBERA E CONSAPEVOLE ACCETTAZIONE DEL DELEGATO.
- IDONEITA' DEL DELEGATO (CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI TALI DA POTER ASSOLVERE I COMPITI DELEGATI).
- CONFERITA PIENEZZA DI POTERI ED AUTONOMIA DECISIONALE.
- NON INGERENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.
- CONFERITI POTERI DI SPESA ED ACCESSO AI MEZZI FINANZIARI.



D.Lgs. 81/08 art. 19 comma 1

Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto


Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.



D.Lgs. 81/08 art. 19 comma 1

Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto

Nell'affidare i compiti ai Lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.



D.Lgs. 81/08 art. 19 comma 1

Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto


Fornisce ai Lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



D.Lgs. 81/08 art. 19 comma 1

Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto

Prende le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico



D.Lgs. 81/08 art. 19 comma 1

Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto

Adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)



Insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'Azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione.





Il SPP: 3 tipologie

**In base alle
caratteristiche e
dimensioni
Aziendali:**

- Datore di Lavoro = RSPP (art. 34 del D.Lgs. 81/08)
- 1 o più persone interne all'Azienda (Dipendenti)
- esterni (art. 31 del D.Lgs. 81/08)



II RSPP

- Chi è?

Persona designata dal D.L. in possesso di:

- ✓ capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria;
- ✓ attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione (organizzati secondo quanto prescritto dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008)



Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Gli Addetti al S.P.P.



Lavoratore/i nominato dal D.L. che supporta il R.S.P.P. nell'analisi del rischio, nella stesura del DVR, nella gestione delle misure di prevenzione e protezione (art. 33 del D.Lgs. 81/08)



Capacità e requisiti del SPP (art. 32 del D.Lgs. 81/08)

PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI A RSPP E ASPP

Art. 2 D.Lgs 81/08

**Attitudini e
capacità
adeguate**



Art. 32 D.Lgs 81/08

**Capacità e
requisiti
professionali**

Capacità e requisiti del SPP (art. 32 del D.Lgs. 81/08)

Art. 32 comma 2

CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI degli Addetti e dei R.S.P.P. ESTERNI o INTERNI all'AZIENDA

Devono essere

- A. ADEGUATI ALLA NATURA DEI RISCHI presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
- B. IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.



Capacità e requisiti del SPP (art. 32 del D.Lgs. 81/08)

Possono svolgere attività di addetti o di R.S.P.P.

Coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un D.L. da **ALMENO 6 MESI** alla data del 13 agosto 2003.

I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVEZIONE E PROTEZIONE SONO TENUTI A FREQUENTARE CORSI DI AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDIRIZZI (SETTORI ATECO) DEFINITI NELL'ACCORDO STATO REGIONI DI CUI AL COMMA 2 DEL D.LGS. 81/08)



CORSI DI FORMAZIONE degli addetti e dei R.S.P.P.

In riferimento all'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/08, ed in virtù di quanto disposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati: gli **INDIRIZZI**, i **REQUISITI MINIMI DEI CORSI** e la **DURATA**.

- REGIONI E PROVINCE AUTONOME
- UNIVERSITA'
- ISPESL, INAIL, IPSEMA
- Dipartimento Vigili del Fuoco
- Amm.ne della Difesa, Scuola superiore della Pubblica Amm.ne
- Associazioni Datoriali e Sindacali
- Organismi paritetici



**I CORSI SONO
ORGANIZZATI**

Esonero corsi di formazione (art. 32 del D.Lgs. 81/08)

CORSI DI FORMAZIONE degli addetti e dei R.S.P.P.

ESONERATI DAI CORSI DI FORMAZIONE

(art. 32, comma 5)

Coloro che sono in possesso di Laurea Triennale:

1. Ingegneria della sicurezza e della prevenzione
2. Scienze della sicurezza e protezione
3. Tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro



Il Servizio di Prevenzione e Protezione

R.S.P.P.



deve

**Art. 33 D.Lgs.
81/08**

- ▶ Individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del DVR, nel rispetto delle normative vigenti;
- ▶ elaborare le misure preventive;
- ▶ elaborare le procedure di sicurezza;
- ▶ proporre programmi di informazione e formazione del personale;
- ▶ partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza;
- ▶ fornire formazione e informazione ai Lavoratori.



D.Lgs. 81/08

Le figure sensibili

Il R.S.P.P. ha un ruolo consultivo

perché

- non ha il potere di adottare misure di sicurezza
- non ha potere di spesa



R.S.P.P. e A.S.P.P.

non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato
poiché difettano di un effettivo potere decisionale



Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Riceve
dal Datore di
Lavoro tutte le
informazioni
necessarie per
svolgere il suo
ruolo



- a) La natura dei rischi (incluso pericolose sostanze presenti)
- b) L'organizzazione del lavoro
- c) La descrizione degli impianti
- d) I dati del registro infortuni e malattie professionali
- e) Le prescrizioni degli Organi di vigilanza

MEDICO COMPETENTE

(art. 39 del D.Lgs. 81/08)



CHI E' IL MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08, si definisce Medico Competente, un Professionista SPECIALIZZATO e/o DOCENTE in:

- Medicina del lavoro
- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Fisiologia ed Igiene del lavoro
- Tossicologia industriale
- Igiene industriale



CHI E' IL MEDICO COMPETENTE

SPECIALIZZATO in (art. 38 , comma 1, lett. b)):

- Clinica del lavoro
- Igiene e medicina preventiva (L. 8/01/02 n. 1)
- Medicina legale e delle assicurazioni (L. 8/01/02 n. 1)

AUTORIZZATO (art. 38 , comma 1, lett. c) - ex art. 55 D.Lgs. 277/91):

(Autorizzazione rilasciata dalle Regioni ai medici che dimostrano di aver svolto attività di medico del lavoro (art. 33 del DPR 303/56) per almeno 4 anni alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 277/91)



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

- ✓ COLLABORARE con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del SPP per la tutela del Lavoratore
- ✓ EFFETTUARE gli Accertamenti Sanitari e la Visite Mediche anche a richiesta dei Lavoratori purché correlate a rischi professionali
- ✓ ESPRIMERE giudizi di idoneità a specifiche mansioni
- ✓ REDIGERE una Cartella Sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

- ✓ **FORNIRE** informazioni sul significato generale degli accertamenti medici ai lavoratori e ai RLS
- ✓ **INFORMARE** ogni Dipendente sui risultati degli accertamenti esperiti (a richiesta ne rilascia copia)
- ✓ **COMUNICARE** agli RLS partecipanti alla Riunione periodica di sicurezza, i risultati degli accertamenti medici in forma anonima e collettiva



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

- ✓ VISITARE, congiuntamente al Responsabile del SPP, gli ambienti di lavoro almeno 2 volte l'anno
- ✓ COLLABORARE con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso
- ✓ COOPERARE all'attività di formazione e di informazione

N.B. Per motivate ragioni il Medico Competente può avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente:

- ✓ ACCERTAMENTI preventivi (compresi esami clinici, biologici e diagnostici ritenuti necessari dal Medico stesso) intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro da svolgere in relazione alle mansioni specifiche.
- ✓ ACCERTAMENTI periodici per controllare lo stato di salute del Lavoratore ai fini dell'idoneità alle mansioni specifiche.



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Qualora il Medico Competente esprima giudizio di INIDONEITA' parziale, temporanea o totale ne informa per iscritto il Lavoratore e il Datore di Lavoro che provvede a porre in mobilità interna il Lavoratore evitando i lavori che lo esporrebbero ancora al rischio di inidoneità (cambio mansione).

E' ammesso RICORSO entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, modifica o revoca del giudizio (art 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08).



COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Mentre la normativa in materia di Sicurezza e Igiene del lavoro non ha previsto responsabilità penali specifiche del RLS, ha stabilito invece possibili responsabilità penali del Medico Competente per gran parte dei suoi compiti.

Il Medico Competente può svolgere la sua attività :

- quale dipendente del Datore di Lavoro
- quale Libero Professionista
- quale dipendente di Struttura convenzionata con il Datore di Lavoro

Il Medico dipendente di Struttura pubblica non può svolgere attività di Medico Competente qualora espliciti attività di vigilanza (incompatibilità per conflitto di interessi).



RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 47 del D.Lgs. 81/08)



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



Persona/e eletta o designata dai Lavoratori per rappresentarli in merito agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1 RLS fino a 200 dipendenti
- 3 RLS da 201 a 1000 dipendenti
- 6 RLS oltre 1000 dipendenti

n° RLS

E' designato all'interno delle
Rappresentanze Sindacali
(RSU)

oppure

E' eletto dai **Lavoratori** al loro
interno

Il numero, le modalità di elezione, i
permessi retribuiti, la formazione e gli
strumenti per lo svolgimento delle
funzioni sono stabiliti nella
contrattazione collettiva



FORMAZIONE dei RLS (art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08)

La FORMAZIONE dei RLS si deve svolgere mediante PERMESSI retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.

Il COSTO deve essere ad esclusivo carico dei Datori di Lavoro.

Il numero di ORE minimo è di 32 (se l'Azienda ha meno di 16 dipendenti si svolgerà in 2 moduli).



ATTRIBUZIONE dei RLS

Accedere a tutti i luoghi di lavoro, nonché al Documento di Valutazione Rischi, al Piano di Sicurezza (POS) ed al Registro Infortuni.

Essere consultato preventivamente su:

- valutazione rischi
- prevenzione (individuazione, programmazione, realizzazione e verifica)
- designazione del Responsabile del SPP nonché degli Addetti alla prevenzione, antincendi, primo soccorso ed evacuazione
- misure alternative di sicurezza nei luoghi di lavoro
- organizzazione della formazione



ATTRIBUZIONE dei RLS

Ricevere preventiva informazione in caso di svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di sicurezza o di affidamento a Servizio esterno all'azienda

Ricevere informazione e documentazione su valutazione rischi, misure di prevenzione, sostanze pericolose, macchine, impianti, ambienti, infortuni e malattie professionali.

Ricevere informazione dai Servizi di Vigilanza.

Ricevere formazione "specifica".



ATTRIBUZIONE dei RLS

Promuovere iniziative in materia di Sicurezza.

Formulare osservazioni durante visite e verifiche di autorità competenti.

Partecipare alla Riunione Periodica di Sicurezza.

Proporre sull'attività di prevenzione.

Avvertire il Responsabile aziendale dei rischi specifici che incontra nello svolgimento della sua attività.

Ricorrere alle Autorità competenti quando necessario ed opportuno.

Ricevere dal Medico Competente notizie anonime e collettive su accertamenti clinici e strumentali.



RESPONSABILITA' dei RLS

**I RLS per ruolo e funzioni attribuiti dalla normativa
NON POSSONO e NON DEBBONO RISPONDERE PENALMENTE
di violazioni generiche o specifiche in quanto:**

- ✓ il sistema sanzionatorio delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro è articolato sul possibile sanzionamento di tutte le figure del mondo del lavoro ad eccezione del RLS (**voluta quindi dalla norma**)
- ✓ lo stesso sistema ha previsto specifiche sanzioni penali, proprio per chi non ottempera agli obblighi di legge previsti in favore dei RLS

N.B. Allorché il RLS non svolge tale ruolo, deve essere considerato alla stregua degli altri lavoratori e osservare tutte le norme di sicurezza previste per il lavoratore, rispondendo anche per eventuali violazioni penali (ved. **RESPONSABILITA' dei LAVORATORI**)




Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



- Pronto soccorso
- Evacuazione dei Lavoratori
- Prevenzione e lotta antincendio
- Gestione dell'emergenza



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



- Nominati dal Datore di Lavoro in numero adeguato
- Non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo
- Devono ricevere adeguata formazione
- Formazione alla Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto dall'art.46 del D.Lgs. 81/08 (ex DM 10/03/98)
- Formazione al Primo Soccorso secondo quanto previsto dall'art.45 del D.Lgs. 81/08 (ex DM 388/2003)



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



Formazione Antincendio

- **Basso rischio** di incendio – 4 ore
(con istruzioni pratiche sull'uso di estintori portatili)
- **Medio rischio** di incendio – 8 ore
(con istruzioni pratiche sull'uso di estintori portatili e naspi e DPI)
- **Alto rischio** di incendio – 16 ore
(con istruzioni pratiche sull'uso di estintori portatili e naspi e DPI e esame finale presso il Comando dei VVF)



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



Formazione al Primo Soccorso

- Aziende di gruppo A – 16 ore
(i contenuti sono specificati nell'allegato 3 del DM 388/2003)
- Aziende di gruppo B o C – 12 ore
(i contenuti sono specificati nell'allegato 4 del DM 388/2003)




Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



Aziende di Gruppo A


- Aziende con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica (D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo; aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque Lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza

Aziende di Gruppo B o C

- Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più Lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.



Diritti dei Lavoratori



- ...alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- ...ad essere informato e formato
- ...alla tutela (ovvero il Lavoratore non è sanzionabile):
 - se si allontana in caso di pericolo grave
 - se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore



Doveri dei Lavoratori (art. 20 del D.Lgs. 81/08)

- Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza
- Osservare le norme di sicurezza impartite dalla Legge e dal Datore di Lavoro
- Segnalare eventuali fattori di rischio al Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto
- Sottoporsi ai controlli sanitari
- Partecipare ai corsi di formazione e addestramento
- Accettare la designazione di addetto alle emergenze



Doveri dei Lavoratori (art. 20 del D.Lgs. 81/08)

- Utilizzare correttamente i DPI:
 - non apportarvi modifiche
 - segnalare difetti riscontrati
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro:
 - non rimuovere i sistemi di protezione della macchina
 - non fare alcuna operazione che non compete loro
 - segnalare anomalie e/o difetti riscontrati



COLLABORARE



Progettisti, Fabbricanti, Installatori

Art. 24 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori)

- 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine, nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.**



Progettisti, Fabbricanti, Installatori

Sono vietati:

la fabbricazione,

la vendita,

il noleggio

la concessione in uso di macchine

di attrezzature di lavoro e di impianti

non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.



progettisti, fabbricanti e installatori

La violazione dell'art. 23 prevede l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 15.000 Euro a 40.000 Euro

Progettisti, Fabbricanti, Installatori

Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati

a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria

è tenuto a verificare che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla Legge.



Progettisti, Fabbricanti, Installatori

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.



Grazie per la Vostra attenzione!



Salsomaggiore, 29 maggio 2009